

Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 28-4053

L.R. 34/2004. Programma pluriennale Attivita' Produttive di cui alla D.G.R. 21-7209 del 13.07.2018. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al D.M. 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia e Societa' IN.AL.PI. Spa quale soggetto proponente.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24/09/2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24/12/2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli artt. 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3 ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il Decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, reca l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

il Decreto 9 dicembre 2014, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal Decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata con il sopraccitato decreto di cui all'art. 9 c. 1;

l'art. 9 bis del Decreto del 9 dicembre 2014 - *Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni* – ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito Agenzia) e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico;

la legge regionale n. 34/2004 in materia di “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive” disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.

Richiamato che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 9-624 del 03.12.2019 si è incrementata la dotazione dell'Azione “Contratti di sviluppo” del Programma 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 21-7209 del 13 luglio 2018, e prorogato con successiva D.G.R. n. 51-2731 del 29.12.2020, per consentire il cofinanziamento di ulteriori Programmi di sviluppo proposti ai sensi degli artt. 9 e 9 bis del decreto 9 dicembre 2014, considerati strategici e coerenti con la programmazione regionale;

la citata D.G.R. 9-624 del 03.12.2019 ha inoltre stabilito che il suddetto cofinanziamento sia attuato, nel limite, indicato dal Programma, del 5% dell'investimento agevolabile, con la concessione di un contributo in conto capitale:

- fino a € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. 9 dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
- fino a € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

con deliberazione della Giunta regionale n. 51 – 2731 del 29.12.2020 si è prorogato la validità del Programma pluriennale delle Attività produttive al 31.12.2021;

con deliberazione della Giunta regionale n. 26-3278 del 21 maggio 2021 è stato individuato, ad integrazione delle suddette deliberazioni, il limite massimo di contributo concedibile per gli accordi denominati “Accordi di programma”, di cui all'articolo 4, comma 6, del D.M. 9 dicembre 2014.

Preso atto che:

la Società IN.AL.PI S.p.A. è una grande impresa, con sede legale e operativa in Moretta (CN), – Via Cuneo, 38, operante nel settore lattiero – caseario (Codice ATECO 2007: 10.51.2_Produzione di derivati dal latte), in particolare, presso lo stabilimento, produce:

- latte in polvere, ottenuto tramite nebulizzazione (“*spray*”), viene utilizzato prevalentemente come semilavorato dall'industria alimentare, in specie dolciaria. L'attuale impianto per la produzione di latte in polvere è stato realizzato durante il triennio 2008/2010 a seguito di una *partnership* commerciale con Ferrero, che attualmente acquista circa l'80% della produzione realizzata nel sito produttivo di Moretta (CN);
- burro, realizzato con sola panna di centrifuga fresca (sia nella versione “tradizionale” che “anidro”, ossia con un tenore di grassi pari al 99,80% e privo di umidità, ingrediente utilizzato esclusivamente dall'industria dolciaria);
- formaggi fusi quali “sottilette” e “formaggini”;
- formaggi freschi e mozzarelle;

la Società IN.AL.PI Spa., con domanda del 29 maggio 2020 ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituito da un solo progetto di investimento produttivo finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Moretta (CN);

il programma di sviluppo nello specifico prevede la costruzione di un nuovo fabbricato, da edificarsi in adiacenza a quello esistente, ove saranno allocati nuovi impianti per il trattamento e la polverizzazione del latte, gli interventi strutturali riguardano l'edificazione del nuovo fabbricato (“torre”) e la realizzazione di una platea esterna in cemento armato per l'alloggiamento di nuovi serbatoi di stoccaggio del latte. All'interno della torre, verrà allocato un impianto di trattamento, evaporizzazione e polverizzazione del latte, conforme ai dettami di “Industria 4.0”. Il nuovo

fabbricato sarà collegato alla torre già esistente, adibita anch'essa al trattamento ed alla polverizzazione del latte, tramite un corpo di collegamento (in cui troveranno posto la *control room* e la sala quadri);

con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, la Società IN.AL.PI S.p.a ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis, del Decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

gli investimenti del Programma di sviluppo sono di seguito sintetizzati:

- ubicazione: Moretta (CN);
- investimenti complessivi: 24.997.100,00;
- investimenti richiesti alle agevolazioni: 24.997.100,00;
- agevolazioni concedibili: 9.923.534,58;

la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di 15 nuovi addetti.

Preso atto, altresì, che:

con la nota prot. 0089531 del 19 giugno 2020 l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione regionale Competitività del sistema regionale);

con nota del 16 settembre 2020 l'*Agenzia* ha trasmesso al MISE le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che:

con nota prot. n. 363 del 12 luglio 2021, l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d'intesa con il Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo in questione;

con successiva nota prot. 389 del 26 luglio 2021, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 2014 e s.m.i., l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive), d'intesa con il Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, ha comunicato la volontà di cofinanziare il suddetto contratto di sviluppo presentato dalla Società IN.AL.PI. S.p.a. mediante un contributo a fondo perduto pari a € 350.000,00.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota sopracitata, il programma di sviluppo è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale – e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, in particolare, tali criteri sono da ricondurre, oltre al citato incremento occupazionale di n. 15 unità lavorative, alla coerenza degli investimenti con il Piano nazionale Industria 4.0; in particolare, il valore dei beni ascrivibili all'elenco di cui all'allegato A) della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (pari ad euro 18.962.100,00), rappresenta il 94,7% circa del valore del capitolo di spesa "Impianti, macchinari e attrezzature" (pari ad euro 20.028.100,00);

la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo ("Accordo") con il Ministero dello sviluppo economico, l'*Agenzia*, la Società proponente IN.A.PI S.p.A., si configura ai sensi dell'articolo 9-bis del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e s.m.i.;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad € 9.923.534,59 (contributo a fondo perduto) oltre a euro 202.521,11 per costi di gestione, al quale si farà fronte mediante l'apporto di competenza:

- del Ministero dello Sviluppo Economico per un importo di euro 9.776.055,69;
- della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata D.G.R. n. 9-624 del 03.12.2019, per un importo di € 350.000,00.

Ritenuto, pertanto di:

- approvare, ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente IN.AL.PI S.p.a., per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva mediante la costruzione di un nuovo fabbricato, da edificarsi in adiacenza a quello esistente, ove saranno allocati nuovi impianti per il trattamento e la polverizzazione del latte c/o il sito produttivo di Moretta (CN) nel periodo 2020/2022, presentato dalla Società IN.AL.PI. S.p.A., con sede legale, e produttiva a Moretta (CN) – Via Cuneo, 38;
- destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo.

Dato atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 135.000,00 sul cap. 215382 annualità 2021, per € 180.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2023 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01).

Visto l'art. 56 comma 2 lettera b) dello Statuto;

visto l'art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero dello sviluppo Economico, l'Agenzia, la Società proponente IN.AL.PI. S.p.a.; per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva esistente mediante la costruzione di un nuovo fabbricato, da edificarsi in adiacenza a quello esistente, ove saranno allocati nuovi impianti per il trattamento e la polverizzazione del latte c/o il sito produttivo di Moretta (CN) nel periodo 2020/2022, presentato dalla Società IN.AL.PI. S.p.a., con sede legale e produttiva a Moretta (CN)) via Cuneo, 38, in qualità di soggetto proponente;
- di destinare € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale al suddetto Accordo di Sviluppo;
- di dare atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 135.000,00 sul cap. 215382 annualità 2021, per € 180.000,00 sul cap. 215382 annualità 2022 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2023 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023;
- di dare atto, infine, che il presente provvedimento si inserisce nell'ambito della notifica predisposta dall'Italia di cui alla decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694), che ha approvato il regime di aiuto "Contratti di sviluppo agroindustriali" conforme agli orientamenti

dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014/c 204/01);

- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento della sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs, n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE PIEMONTE

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

E

LA SOCIETÀ IN.AL.PI. S.P.A.

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento GBER n. 651/2014, valide per il periodo 2014 - 2020.

Il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al

controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito “*Ministero*”) e l'*Agenzia* sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017 e 17 aprile 2019, che trova applicazione anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-*bis* che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'impresa proponente, nonché le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

IN.AL.PI. S.p.A. è una grande impresa con sede legale ed operativa in Moretta (CN), operante nel settore lattiero-caseario (Codice ATECO 2007: 10.51.2_*Produzione di derivati del latte*). In particolare, presso lo stabilimento piemontese, la società produce:

- latte in polvere, ottenuto tramite nebulizzazione (“*spray*”), viene utilizzato prevalentemente come semilavorato dall'industria alimentare, in specie dolciaria. L'attuale impianto per la produzione di latte in polvere è stato realizzato durante il triennio 2008/2010 a seguito di una *partnership* commerciale con Ferrero, che attualmente acquista circa l'80% della produzione realizzata nel sito produttivo di Moretta (CN);
- burro, realizzato con sola panna di centrifuga fresca (sia nella versione “tradizionale” che “anidro”, ossia con un tenore di grassi pari al 99,80% e privo di umidità, ingrediente utilizzato esclusivamente dall'industria dolciaria);
- formaggi fusi quali “sottilette” e “formaggini”;
- formaggi freschi e mozzarelle.

La società IN.AL.PI. S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 29 maggio 2020 ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti

agricoli, costituito da un solo progetto di investimento produttivo finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Moretta (CN).

Con istanza presentata all'*Agenzia* contestualmente alla presentazione della domanda di contratto di sviluppo, il soggetto proponente ha richiesto l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-*bis*, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'*Agenzia* per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l'articolo 9-*bis* concernente gli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il *Ministero* ha dettato all'*Agenzia* disposizioni operative per l'attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-*bis*;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*contratti di sviluppo agroindustriali*”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” che, all'articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l'utilizzo delle predette risorse il *Ministero* può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che, all'articolo 80, prevede che “*per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020*”;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all’articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha disposto le modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della citata direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di sviluppo dall’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sopracitato;
- in particolare, l’articolo 1, comma 2, del succitato decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, che prevede che “*le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del decreto medesimo*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9 – 624 del 3 dicembre 2019, con la quale la Regione Piemonte ha stabilito i criteri del cofinanziamento dei programmi di sviluppo ai sensi del decreto Ministeriale del 9 dicembre 2014;
- la domanda del 29 maggio 2020, con la quale la società IN.AL.PI. S.p.A., in qualità di soggetto proponente, ha presentato all’*Agenzia* una proposta di contratto di sviluppo industriale inerente ad un programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, articolato in un unico progetto di investimento produttivo, da realizzare presso lo stabilimento produttivo di Moretta (CN);
- l’istanza presentata all’*Agenzia* in pari data, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota del 19 giugno 2020, con la quale l’*Agenzia* ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte;

- la nota del 16 settembre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0235966, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uso la somma complessiva di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*);
- il decreto del _____, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, composto da un unico progetto d'investimento, è finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Moretta (CN);
- nello specifico, si prevede la costruzione di un nuovo fabbricato, da edificarsi in adiacenza a quello esistente, ove saranno allocati nuovi impianti per il trattamento e la polverizzazione del latte. Gli interventi strutturali riguardano l'edificazione del nuovo fabbricato ("torre") e la realizzazione di una platea esterna in cemento armato per l'alloggiamento di nuovi serbatoi di stoccaggio del latte. All'interno della torre, verrà allocato un impianto di trattamento, evaporizzazione e polverizzazione del latte, conforme ai dettami di "Industria 4.0". Il nuovo fabbricato sarà collegato alla torre già esistente, adibita anch'essa al trattamento ed alla polverizzazione del latte, tramite un corpo di collegamento (in cui troveranno posto la *control room* e la sala quadri). Il collegamento al corpo di fabbrica principale sarà, invece, garantito tramite un apposito corridoio;

- l'acquisto di impianti e macchinari con prestazioni tecnologiche superiori consentirà un efficientamento del processo, con una migliore resa della materia prima ed un contenimento dei costi operativi. Tali impianti e macchinari si contraddistinguono per la presenza di componenti e sistemi totalmente digitalizzati ed interconnessi (sensori, trasmettitori e dispositivi tipici della *IoT*), i quali consentiranno il monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri produttivi;
- le ragioni economiche e produttive alla base del programma di sviluppo risiedono nella necessità di incrementare la produzione di latte in polvere, stante una domanda di mercato superiore all'attuale disponibilità di prodotto (IN.AL.PI. S.p.A. ha dichiarato, al riguardo, che parte delle richieste della clientela industriale vengono oggi evase tramite la commercializzazione di latte in polvere acquisito da altri produttori);
- il previsto incremento della produzione di latte in polvere (dalle 16.500 tonnellate/anno attualmente prodotte alle 31.500 tonnellate/anno previste a regime) avrà come conseguenza anche un incremento della produzione di burro, stante un maggior quantitativo di panna da impiegare nel ciclo di lavorazione di quest'ultimo prodotto, la cui disponibilità è direttamente proporzionale al volume di latte lavorato;
- il *Ministero* e la Regione Piemonte, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale di n. 15 unità lavorative (n. 5 impiegati e n. 10 operai), rispetto all'organico aziendale di n. 155 unità relativo all'anno 2019 (esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di agevolazioni). Nell'anno a regime (2023), la società disporrà di una forza lavoro pari a n. 170 ULA;
- alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia* e trasmesse con la nota citata in premessa, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016. Tali criteri sono da ricondurre, oltre al già richiamato incremento occupazionale, alla coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0. In particolare, il valore dei beni direttamente ascrivibili all'elenco di cui all'Allegato A) della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (pari ad euro 18.962.100,00), rappresenta il 94,7% circa del valore del capitolo di spesa "Impianti, macchinari e attrezzature" (pari ad euro 20.028.100,00). Le aree

tecnologiche abilitanti a cui l'iniziativa può essere ricondotta per effetto degli investimenti programmati sono: *Industrial Internet of Things IoT* (comunicazione multidirezionale tra i processi produttivi ed i prodotti), *Simulation* (simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi) e *Horizontal/Vertical Integration* (integrazione delle informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore);

- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'*Agenzia*, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Soggetto realizzatore	Investimenti		Agevolazioni richieste
	Complessivi	Richiesti alle agevolazioni	Contributo in conto impianti
<i>IN.AL.PI. S.p.A.</i>	24.997.100,00	24.997.100,00	9.923.534,58
Totale	24.997.100,00	24.997.100,00	9.923.534,58

- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta pari ad euro 9.923.534,58 (*novemilioninovecentoventitremilacinquecentotrentaquattro/58*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 202.521,11 (*duecentoduemilacinquecentoventuno/11*);
- la Regione Piemonte, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;
- il *Ministero* intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 9.776.055,69 (*novemilionisettecentosettantaseimilacinquantacinque/69*), di cui euro 195.521,11 (*centonovantacinquemilacinquecentoventuno/11*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'*Agenzia* precedentemente alla data del predetto decreto;

- il *Ministero* e la Regione Piemonte, ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l'*Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;
- il soggetto proponente IN.AL.PI. S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del *Ministero* o della Regione Piemonte che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Ministero* o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 (*Finalità*)

1. Con il presente *Accordo*, il *Ministero* e la Regione Piemonte si propongono di sostenere gli investimenti proposti dalla società IN.AL.PI. S.p.A., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo, da realizzare presso lo stabilimento produttivo di Moretta (CN), nel periodo 2020/2022, al fine di favorire la competitività dell'impresa e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la Regione Piemonte si impegnano a mettere a disposizione risorse per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 19-*bis* del suddetto decreto.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020* ed è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito, in particolare, dall'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017.
2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* l'impresa non matura alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla società IN.AL.PI. S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il *Ministero* e la Regione Piemonte mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 10.126.055,69 (*diecimilionicentoventiseimilacinquantacinque/69*), con la seguente ripartizione:

Soggetto realizzatore	Investimenti		Agevolazioni richieste	Copertura
	Complessivi	Richiesti alle agevolazioni	Contributo in conto impianti	
<i>IN.AL.PI. S.p.A.</i>	24.997.100,00	24.997.100,00	9.923.534,58	<i>Piemonte:</i> 350.000,00
Totale (a)	24.997.100,00	24.997.100,00	9.923.534,58	
Costi di gestione (b)			202.521,11	<i>Ministero:</i> 9.776.055,69
Totale fabbisogno (a+b)			10.126.055,69	
Totale copertura				10.126.055,69

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____.

3. Il *Ministero* mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 9.776.055,69 (*novemilionesettecentosettantaseimilacinquantacinque/69*), di cui euro 9.580.534,58 (*novemilionicinquecentottantamilacinquecentotrentaquattro/58*) da erogare nella forma di contributo in conto impianti ed euro 195.521,11 (*centonovantacinquemilacinquecentoventuno/11*) per costi di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all'*Agenzia* precedentemente alla data del medesimo decreto.
4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore dell'impresa, saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra *Ministero* e *Agenzia*.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'*Agenzia* con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra *Ministero* e *Agenzia*.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società IN.AL.PI. S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, la suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Il *Ministero* e la Regione Piemonte si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle

ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato Tecnico di cui all'articolo 7.
2. La Regione Piemonte si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, al *Ministero* la provvista massima di euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*) a seguito di specifica comunicazione da parte del *Ministero* con le seguenti modalità:
 - a il 90%, pari ad euro 315.000,00, entro 90 giorni dalla registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
 - b il 10%, pari ad euro 35.000,00 a saldo a seguito della relazione di avvenuta realizzazione del progetto di investimento redatta dall'*Agenzia*, comprensiva dell'indicazione dell'investimento finale ammesso e del calcolo delle agevolazioni spettanti (fatte salve eventuali successive rettifiche della Commissione di accertamento ministeriale).
3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica e accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'*Accordo* medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal *Ministero* e dalla Regione Piemonte.
2. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Regione Piemonte

Il Direttore Competitività del Sistema Regionale

**Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(INVITALIA)**

L'Amministratore delegato

IN.AL.PI. S.p.A.

Il Legale rappresentante
